



*Direzione Agricoltura
Settore Sviluppo Agroindustriale e distrettuale*

**ISTRUZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 9 OTTOBRE 2008 N. 29 (ex art. 13)**

II parte

(Strade, agroteche, sistema di monitoraggio)

INDICE

Premessa	3
1. Richiamo e precisazioni circa le norme previste per la fase di avvio dei distretti.....	4
2. Le strade del vino, le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e relativi disciplinari (art. 13, comma 2a e 2c, l.r.29/2008)	6
2.1 Generalità.....	6
2.2 Le strade del vino.....	6
2.3 Le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.....	7
2.4 Partecipazione della Regione alle spese di costituzione e di funzionamento delle strade dei vini e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità	8
3. Le agroteche regionali e relativi disciplinari	9
3.1 Generalità.....	9
3.2 Partecipazione della Regione alle spese di costituzione e di funzionamento delle agroteche	10
4. Il monitoraggio delle attività del distretto e dello stato di attuazione del Piano (artt. 15 e 13.1b, L.R. 29/2008)	12
4.1 Obiettivi del monitoraggio	12
4.2 Struttura e contenuti della relazione annuale sulle attività svolte e sullo stato di attuazione dei Piani di distretto.....	12

Premessa

Sulla base dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29/2008, le istruzioni attuative devono fornire indicazioni in merito a:

- a. gli indirizzi e le modalità per la costituzione dei distretti;
- b. i criteri operativi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio;
- c. le modalità di partecipazione e la percentuale di cofinanziamento della Regione alle spese di funzionamento dei distretti entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;
- d. le modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie distrettuali;
- e. il numero dei rappresentanti del tavolo di distretto, le modalità di designazione e di nomina degli stessi, nonché le norme per il suo funzionamento;

Le istruzioni attuative, sulla base del comma 2, devono inoltre dare indicazioni relativamente a:

- f. procedure e modalità per la costituzione delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità;
- g. procedure e modalità per la costituzione delle agroteche regionali;
- h. contenuti dei disciplinari delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali;
- i. la possibilità per i soggetti pubblici e privati di proporre, in via sperimentale, aggregazioni distrettuali temporanee e flessibili su economie territoriali non significative a livello regionali, con relative forme e modalità costitutive;
- l. i termini entro i quali i distretti dei vini sono assoggettati alla disciplina della l.r. 29/08 e di durata in carica dei Commissari di cui al comma 3 dell'articolo 19.

Il presente documento costituisce la seconda parte delle Istruzioni attuative della l.r. 29/08, e comprende la trattazione dei punti b, f, g, h ed l degli elenchi di cui sopra. E' pertanto da considerarsi documento destinato ad integrare e completare la parte delle Istruzioni attuative approvata con delibera di Giunta Regionale n. 56-12247 in data 29.09.09.

1. Richiamo e precisazioni circa le norme previste per la fase di avvio dei distretti

Come già ribadito nella parte di Istruzioni attuative approvata con delibera di Giunta Regionale n. 56-12247 in data 28.09.09, la funzione fondamentale del distretto sarà quella di “leggere” in modo critico ma costruttivo la realtà produttiva, sociale e storico-culturale dell’areale di propria competenza, per coglierne le fragilità, i punti di forza e di debolezza, nonché le potenzialità ancora inesprese, allo scopo di definire le linee di intervento strategico necessarie al sostegno e all’eventuale rilancio dello sviluppo locale del territorio. Tutto ciò potrà avvenire attraverso azioni e programmi concertati “dal basso”, che vedano interessati gli attori locali - pubblici e privati - di maggior rilievo per il territorio in esame, con il consenso ed il coinvolgimento pieno di tutte le parti interessate.

Accanto a questa, una seconda funzione fondamentale assolta dal distretto sarà il coordinamento della promozione e della valorizzazione del settore di propria competenza, dentro – ed eventualmente anche fuori – l’area distrettuale. Per il raggiungimento di tale obiettivo non occorrerà aumentare le risorse che attualmente vengono destinate alla promozione, quanto piuttosto ottimizzarne l’impiego, in modo da trovare per questi finanziamenti una collocazione più ragionata e maggiormente efficace. Agroteche, enoteche, botteghe del vino, ed altri organismi aventi un ruolo nella promozione dei prodotti e del territorio del distretto dovranno raccordarsi e coordinarsi, nello svolgimento delle proprie attività, al Piano di distretto per meglio utilizzare le risorse messe a disposizione per tali finalità.

A tali fini il soggetto distretto dovrà assumersi la responsabilità di una programmazione territoriale di alto livello, andando ad individuare linee di azione coerenti e condivise territorialmente, definite, organizzate e coordinate all’interno del Piano triennale di distretto, che indicherà altresì le corrispondenti fonti di finanziamento ordinarie utilizzabili (leggi regionali, PSR, ecc.) secondo modalità di gestione di seguito indicate.

Nella fase di prima applicazione della normativa sui distretti è necessario prevedere una serie di norme di carattere “sperimentale”, qui di seguito indicate, che successivamente al primo ciclo di programmazione potranno essere oggetto di eventuali modifiche e revisioni, al fine di permettere ai distretti di entrare pienamente nella fase operativa a regime.

In questa prima fase sperimentale, per il conseguimento dei finanziamenti richiesti dalle azioni previste nel Piano di distretto, è necessario distinguere due diverse situazioni:

- a) finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi o investimenti di carattere infrastrutturale e/o strategico per il territorio distrettuale;
- b) finanziamenti destinati alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni e del territorio distrettuale.

Nel caso a) –interventi di carattere strategico– come affermato nelle Istruzioni attuative già approvate, le iniziative dovranno essere comprese e debitamente illustrate all’interno del piano triennale. I soggetti individuati dal Piano come soggetti attuatori degli interventi avranno titolo per presentare domanda su specifici bandi che potranno eventualmente prevedere criteri di priorità a favore di azioni di interesse distrettuale, e riceveranno direttamente, se ammissibili a finanziamento, le risorse previste, per le quali avranno obbligo di rendicontare in prima persona.

Nel caso b) -azioni di promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, anch’esse comprese e illustrate all’interno del Piano, e in assonanza a quanto già avviene nei Contratti di Programma- il distretto sarà il soggetto deputato a presentare domanda sui relativi bandi, mentre i soggetti che il Piano individua come attuatori beneficeranno direttamente delle risorse previste, per le quali dovranno rendicontare in prima persona.

Resta inteso che se il soggetto attuatore dell'iniziativa è il distretto stesso, questo sarà il diretto beneficiario dei fondi assegnati, con obbligo di rendicontazione.

Per quanto attiene alle manifestazioni sul territorio, nella sua pianificazione il distretto dovrà soprattutto definire e concentrare la sua attenzione su quelle di media e alta entità, tenendo comunque conto del complesso di iniziative di carattere internazionale e/o micro-locale già in essere sul territorio, le quali continueranno ad essere finanziate secondo le modalità e le procedure fino ad ora seguite, purché la loro realizzazione abbia un senso proprio e trovi una giustificazione anche al di fuori del Piano di distretto.

Come già ribadito al paragrafo 1.3.3. delle Istruzioni attuative approvate con delibera di Giunta Regionale n. 56-12247 in data 28.09.09 (*partecipazione delle Province e di altri Enti alle attività e alle spese di funzionamento del distretto*), si rimarca che l'attività di animazione in fase di prima costituzione del distretto rimane di norma di competenza delle Province le quali potranno, se ritenuto opportuno, delegare tale funzione ad altri soggetti.

Per favorire l'iter procedurale di costituzione del distretto unico del vino, l'attività di animazione sul territorio viene delegata ai due Commissari di cui alla nomina con decreto prot. N. 27588/DA 11.00 del 17/11/2008, che già conoscono le realtà territoriali coinvolte, coadiuvati per gli aspetti tecnici dalle Province interessate con utilizzo di loro personale. I Commissari opereranno, nella fase di animazione, nell'attuale sede del Distretto "Langhe, Roero e Monferrato" e si avvarranno di un nucleo di segreteria, costituito da due persone.

Per lo svolgimento dell'attività di animazione la durata dell'incarico dei Commissari termina il 31 gennaio 2010. I costi relativi a questa fase (affitto dei locali, compensi ai Commissari e loro rimborsi spese nei limiti applicati ai sensi delle precedenti normative e i soli compensi al personale di segreteria) saranno a carico della Regione.

Nella fase di avvio del Distretto del vino, al fine essenziale di una sua rapida costituzione, sarà sufficiente l'adesione di un numero anche limitato di soggetti diversi, pubblici e privati, quali: Province, Comuni singoli o associati, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, imprese coinvolte nella filiera, cooperative, Fondazioni bancarie, Enotecche, ecc.. Le adesioni, formalizzate con atti vincolanti (es. delibere) che prevedano tra l'altro l'impegno al versamento delle quote associative, dovranno essere propedeutiche all'atto costitutivo del distretto da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2010.

E' comunque auspicabile che in tempi successivi possa realizzarsi un ampliamento della base assembleare.

Nella fase di avvio, gli altri distretti hanno facoltà di ampliamento delle rispettive aree territoriali precedentemente individuate, senza la necessità che tale modifica sia supportata da un Piano. A tal fine è necessario che la domanda presentata dal distretto, supportata dall'assenso delle Province interessate, pervenga alla Regione - Settore Agroindustriale e sviluppo distrettuale - entro il 31 gennaio 2010.

2. Le strade del vino, le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e relativi disciplinari (art. 13, comma 2a e 2c, l.r.29/2008)

2.1 Generalità

Le strade del vino fanno riferimento alla Legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e sono descritte nella L.R. 29/2008, all'art. 8 (*Piano di distretto*), comma 2a, quali strumenti e strutture che concorrono all'attuazione del Piano di distretto e alla valorizzazione complessiva del territorio di riferimento. Ad esse sono assimilate le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, al momento non disciplinate da leggi specifiche, ma previste nell'art. 5 della stessa legge n. 268/99. Tali soggetti possono entrare a far parte della base associativa dei distretti di riferimento.

Ciascuna Strada del vino e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità deve essere legata ad uno specifico distretto ed al prodotto che lo caratterizza, e ad esso dovrà fare riferimento come derivazione della denominazione, ad esempio: "Strada del Riso...", "Strada dei Fiori...", ecc.

Il processo di costituzione di nuove strade del vino e di strade dei prodotti agroalimentari di qualità può essere sostenuto e promosso dal distretto o anche da enti diversi, pubblici o privati, che in tal caso ne presentano la proposta al distretto affinché possa essere inclusa nel relativo Piano triennale. Al fine della costituzione e del riconoscimento della nuova Strada da parte della Regione è comunque necessario il parere positivo del distretto.

Le strade del vino e dei prodotti agroalimentari di qualità si dovrebbero (art. 13, comma 2a) preferibilmente costituire in forme associative senza scopo di lucro (ed in particolare associazioni), data la natura dei soggetti aderenti e le finalità per le quali tali strade si costituiscono.

Le strade del vino e dei prodotti agricoli e agroalimentari che si costituiscono al di fuori dei distretti, o che non siano previste nei Piani di distretto, in assenza di parere positivo da parte dei distretti stessi, non sono riconosciute ai sensi della l.r. 29/2008.

Tra i compiti delle Strade rientra la predisposizione di un **piano di attività** da sottoporre all'approvazione del distretto di riferimento che lo accoglierà come parte integrante del proprio piano. Tale piano, di durata triennale e articolato per anno, dovrà indicare le attività previste, i relativi costi e le fonti di finanziamento.

2.2 Le strade del vino

Le Strade del vino già riconosciute ed operanti ai sensi della ex L.R. 20/99 mantengono lo *status* di riconoscimento come strutture che contribuiscono all'attuazione del Piano e alla valorizzazione complessiva del distretto del Vino, come previsto all'art. 8 della L.R. 29/2008 e nelle presenti istruzioni.

Le Strade del Vino che mantengono lo *status* di riconoscimento sono:

- Strada del Vino Alto Monferrato, con sede a Ovada (AL), via Torino, 69e
- Strada del Vino Astesana, con sede ad Agliano Terme (AT), reg. San Rocco, 80
- Strada del Vino Colli Tortonesi, con sede a Tortona (AL), Corso Leoniero, 6
- Strada del Vino Monferrato Astigiano, con sede a Montechiaro d'Asti (AT), via Stazione, 9

- Strada del Barolo e grandi vini di Langa, con sede a Monforte d'Alba (CN), piazza Umberto, 1
- Strada Reale dei Vini Torinesi, con sede presso la Provincia di Torino.

La l.r. 29/2008 prevede che, oltre alle strade già in essere, il distretto del vino possa proporre (o accoglierne la proposta) di nuove, da costituire al fine dell'attuazione delle politiche di promozione territoriale da esso individuate. Il distretto, relativamente alle procedure e modalità per la costituzione di nuove strade del vino, adotta il "Disciplinare delle norme tecniche per le strade del vino" di cui alla d.g.r. n. 68 -13171 del 26.07.2004.

Le Strade del vino vengono approvate dal distretto del vino. La Regione, che collabora nel processo di costituzione delle strade, le riconosce con Deliberazione della Giunta Regionale e le inserisce in un elenco regionale.

Eventuali modifiche o revisioni del "Disciplinare delle norme tecniche per le strade del vino" sono proposte dal distretto del vino e approvate dalla Giunta Regionale.

Relativamente alla segnaletica per le Strade del vino, in attuazione dell'art. 3 del "Disciplinare", il distretto adotta la "Direttiva di attuazione della segnaletica relativa alle strade del vino", di cui alla d.g.r. 14-14885 del 28.02.2006.

Nel periodo transitorio, e fino all'entrata in vigore del piano triennale del nuovo distretto del vino *ex lege* 29/08, le strade del vino già riconosciute si atterrano alla normativa e ai meccanismi di finanziamento già in vigore.

2.3 Le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità

Ciascun distretto, relativamente alle procedure e modalità per la costituzione e il riconoscimento di tali Strade, predispone un "Disciplinare delle norme tecniche per le Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità", nel rispetto dello schema contenuto nel corrispondente disciplinare per le strade del vino, di cui alla d.g.r. n. 68 -13171 del 26.07.2004. Tale disciplinare, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dalla Giunta Regionale, deve prevedere anche le direttive sulla segnaletica delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e le procedure per le eventuali successive modifiche dello stesso.

Ai sensi di tale disciplinare le Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità vengono approvate dal distretto e riconosciute dalla Regione che le inserisce in un elenco regionale. Per ragioni procedurali pare opportuno che l'approvazione del "Disciplinare delle norme tecniche" avvenga contestualmente al riconoscimento della strada cui lo stesso disciplinare è riferito.

Alle Strade dei prodotti agricoli possono aderire i soggetti legati allo sviluppo locale del territorio, quali:

- a) Province, Comuni, ATL, Comunità collinari e montane;
- b) Agroteche regionali;
- c) Musei dei prodotti agroalimentari di qualità e musei etnografici;
- d) Associazioni di categoria legalmente riconosciute;
- e) Aziende agricole, singole o associate, e imprese della trasformazione;
- f) Aziende agrituristiche;
- g) Ristoranti, trattorie, ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "strada";
- h) Centri di accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera;
- i) Imprese commerciali e artigianali specializzate in produzioni tipiche e di qualità;

- j) Istituzioni e associazioni culturali;
- k) Consorzi di tutela e di operatori turistici;
- l) C.C.I.A.A.

2.4 Partecipazione della Regione alle spese di costituzione e di funzionamento delle strade dei vini e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità

La Regione non concorre alle spese di costituzione e di funzionamento relative a Strade del vino e Strade dei prodotti agroalimentari di qualità, che rimangono totalmente a carico di tali soggetti.

Quando i distretti saranno divenuti pienamente operativi, le attività promosse dalle Strade già costituite o di nuova costituzione dovranno rientrare nella programmazione distrettuale di competenza, che ne coordinerà l'azione e ne dettaglierà i contenuti ed i costi attraverso il Piano triennale di distretto.

Nella fase transitoria – che si conclude con la costituzione dei Distretti - , come già avvenuto in passato, per le iniziative di propria competenza le Strade potranno ricevere risorse su fonti di finanziamento ordinarie.

In ogni caso i costi sostenuti per azioni e iniziative dovranno essere debitamente rendicontati e documentati da pezze giustificative, secondo le usuali procedure di rendicontazione.

3. Le agroteche regionali e relativi disciplinari

3.1 Generalità

La l.r. 29/2008 individua nelle agroteche regionali strutture aperte al pubblico per svolgere attività di ricerca, divulgazione, promozione, tutela dei prodotti e dei valori tradizionali legati al distretto, considerandole, similmente alle enoteche regionali in campo vitivinicolo, “vetrine” dei prodotti del distretto di riferimento e strumenti che concorrono alla attuazione del Piano e alla valorizzazione complessiva del distretto stesso (art. 8, comma 2b). La loro funzione viene espletata attraverso attività varie che possono includere l’esposizione museale, laboratori didattici e di ricerca, attività espositiva e di incontro, raccolta di documentazione storica, etc.

Le agroteche regionali hanno facoltà di istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree di produzione dei distretti e delle strade dei prodotti agroalimentari di qualità. I centri di informazione delle agroteche potranno svolgere anche attività di prenotazione di visite e di soggiorni a carattere locale, per conto di strutture private e pubbliche con le quali abbiano in precedenza stipulato accordi e convenzioni. Le agroteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica.

Ciascuna agroteca regionale deve essere promossa da uno o più Enti pubblici (art. 13, comma 2b). Nel caso in cui l’agroteca sia legata, per i prodotti promossi, ad uno specifico distretto, per ottenere il riconoscimento, obbligatorio, della Regione, deve esservi il parere positivo del distretto.

Nel caso in cui sia il distretto stesso a sostenere l’opportunità dell’esistenza di un’agroteca nel proprio ambito, deve prevederne la realizzazione nel suo Piano triennale. Ne sostiene quindi il processo di costituzione, trasmettendo direttamente alla Regione la richiesta di riconoscimento e di concessione del contributo finanziario per le spese di costituzione (art. 13, comma 2b).

L’agroteca dovrà fare riferimento ad un distretto o ai prodotti che lo caratterizzano anche come derivazione della denominazione; ad esempio: “Agroteca Regionale del Riso...” o “Agroteca Regionale del Distretto del Riso...”, “Agroteca regionale dei Fiori...”, ecc.

La Regione, che collabora nel processo di costituzione delle agroteche regionali, sentito il parere positivo del distretto di riferimento, le riconosce con Deliberazione della Giunta Regionale ed individua su opportuni capitoli di bilancio i contributi necessari alla costituzione ed al funzionamento.

Le agroteche riconosciute, al pari delle enoteche, rientrano tra i soggetti che possono aderire al distretto di riferimento, e partecipano all’elaborazione e all’attuazione del Piano del distretto di riferimento.

Per il distretto del Vino non è prevista la costituzione delle agroteche regionali in quanto operano già con analoga funzione le Enoteche Regionali.

Le agroteche regionali, in coerenza con le finalità descritte nell’art. 8, comma 2 b) e secondo le indicazioni dell’art. 13 comma 2 b) e 2 c) della L.R. 29/2008, si costituiscono come associazioni, consorzi o altre forme associative, cui possono partecipare istituzioni pubbliche e private del distretto di riferimento, dotandosi di uno statuto e di un disciplinare di norme tecniche, predisposto dal distretto stesso, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dalla Giunta Regionale.

Il disciplinare deve contenere indicazioni circa:

- scopi;

- definizione del soggetto responsabile;
- natura e standard di qualità dei soggetti aderenti;
- standard qualitativi e modalità di funzionamento dei musei, dei centri di documentazione, dei laboratori didattici e di ricerca;
- standard qualitativi della segnaletica;
- standard qualitativi per la selezione dei prodotti da esporre;
- procedure per un eventuale scioglimento.

Tra i compiti delle agroteche rientra la predisposizione di un **piano di attività** da sottoporre all'approvazione del distretto di riferimento, che lo accoglierà come parte integrante del proprio piano. Tale piano di attività, di durata triennale e articolato per anno, dovrà indicare le attività previste, i relativi costi e le fonti di finanziamento.

Il sostegno finanziario regionale alle agroteche riconosciute verrà valutato sulla base della coerenza con le funzioni e le attività indicate per tali strutture nel Piano di distretto di riferimento, sentito il parere espresso dal distretto stesso. Le agroteche regionali riconosciute, anche in assenza di contributo regionale, devono presentare annualmente al distretto, entro il 28 febbraio, una relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente e di previsione per l'attività da svolgere nell'anno in corso. Il distretto provvederà ad inoltrare, per conoscenza, tale relazione alla Giunta Regionale.

Esse inoltre devono comunicare al distretto ogni eventuale modifica verificatasi relativamente a: struttura giuridica, statuto, regolamenti interni, composizione organo amministrativo, composizione compagine sociale.

Un lungo e non giustificato periodo di chiusura e di sospensione delle attività delle agroteche regionali, o l'operato non coerente con lo spirito e le finalità previste per tali strutture nella L.R. 29/2008 e nelle presenti istruzioni, comporterà, sentito il distretto di riferimento, la revoca del riconoscimento regionale.

3.2 Partecipazione della Regione alle spese di costituzione e di funzionamento delle agroteche

Ai fini del finanziamento necessario alla costituzione e al funzionamento delle agroteche, i contenuti della l.r. 37/1980 relativa alle enoteche, per quanto non diversamente regolamentato in questo paragrafo, verranno estesi alle agroteche.

La Regione assicura alle agroteche regionali riconosciute un contributo finanziario per le spese di costituzione e di funzionamento. I suddetti contributi vengono erogati secondo due *tranche* distinte: un anticipo, erogato al momento dell'approvazione della spesa, pari al 30% dell'importo concesso ed un saldo a presentazione della rendicontazione completa.

Spese di costituzione

La Regione può finanziare fino al 50% delle spese di costituzione, con un massimo di spesa a proprio carico non superiore a euro 150.000.

Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese per:

- atti riguardanti la costituzione;
- ristrutturazioni, restauri o migliorie delle sedi;
- arredamento delle sedi;
- attrezzature per il funzionamento delle sedi;
- acquisizione di documenti o beni relativi al patrimonio storico e culturale del settore di riferimento dell'agroteca.

In ogni caso i costi sostenuti dovranno essere debitamente rendicontati e documentati da pezze giustificative, secondo le usuali procedure di rendicontazione.

Spese di funzionamento

La Regione può finanziare fino al 50% delle spese di funzionamento annualmente sostenute, con un massimo di spesa a proprio carico non superiore a euro 100.000.

Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese relative a:

- affitto e riscaldamento locali;
- gli oneri relativi al personale di segreteria;
- cancelleria, beni strumentali e d'uso necessari per lo svolgimento dell'attività;
- manutenzione ordinaria delle sedi e dei beni patrimoniali;
- realizzazione di materiale documentale, libri, riviste, opuscoli, pubblicizzazione dell'attività, attività editoriali e promopubblicitarie, sponsorizzazioni, spese per prodotti utilizzati per omaggi promozionali e degustazioni gratuite;
- consulenze di carattere amministrativo e contabile;
- lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa a norma dei locali, strutture e aree pertinenti;
- rinnovo arredi e strumenti.

Gli importi previsti per il funzionamento delle agroteche regionali verranno definiti annualmente dalla Giunta Regionale con proprio atto, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Per ottenere il contributo al funzionamento le agroteche regionali devono presentare, previa approvazione del distretto, alla Regione, tramite l'Assessorato competente, domanda da cui risulti:

- breve descrizione e analisi della situazione;
- relazione sul programma e sulle attività da svolgere nell'anno di riferimento;
- bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- ultimo bilancio consuntivo.

4 Il monitoraggio delle attività del distretto e dello stato di attuazione del Piano (artt. 15 e 13.1b, L.R. 29/2008)

4.1 Obiettivi del monitoraggio

La L.R. 29/2008 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno ciascun rappresentante di distretto trasmetta alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sull'attività svolta. Detta relazione è da intendersi sostanzialmente di carattere qualitativo e di massima per quanto concerne gli aspetti contabili e finanziari, non essendo ancora del tutto disponibili, alla data del 31.12, i dati contabili riferiti all'anno rendicontato. La Regione può comunque chiedere, a supporto della relazione presentata ed in periodi immediatamente successivi, documentazione di natura contabile e finanziaria, al fine di confrontarne la consistenza con altri monitoraggi e di valutare nel suo complesso l'entità della spesa sostenuta dagli Organismi che concorrono all'attuazione del Piano di distretto.

Obiettivo principale dell'attività di monitoraggio è mettere a disposizione dei soggetti attuatori e finanziatori uno strumento per la rilevazione tempestiva di eventuali criticità nell'attività del distretto, ed in particolare nell'attuazione del piano del distretto stesso, al fine di individuare possibili soluzioni.

Il monitoraggio, attraverso la redazione di relazioni annuali, prende essenzialmente in considerazione tre aspetti caratterizzanti il distretto e le sue attività:

- l'attività svolta dal distretto e il funzionamento dei suoi organismi direttivi e di gestione;
- l'attuazione del Piano di distretto nel suo complesso;
- l'attuazione dei singoli progetti e interventi programmati nel Piano di distretto.

La relazione sullo stato di attuazione del Piano di distretto e sull'attività da esso svolta saranno redatte ogni anno a partire dal primo anno di entrata in attività a regime del distretto, e consegnate alla Giunta regionale tramite l'Assessorato competente. Il Direttore del distretto è responsabile della redazione e della consegna di detta relazione.

Le relazioni annuali presentate dal distretto ai fini del monitoraggio costituiscono la base informativa per la redazione della relazione triennale sullo stato di attuazione della legge, di cui all'art. 16 della l.r. 29/2008.

4.2 Struttura e contenuti della relazione annuale sulle attività svolte e sullo stato di attuazione dei Piani di distretto

Di seguito si indica una possibile traccia del contenuto minimo di detta relazione.

Titolo relazione: *“Relazione sulle attività svolte e sullo stato di attuazione del Piano di distretto al 31 dicembre (anno...)”*

1. Sintesi delle attività di gestione del Distretto

- Sintesi delle principali attività svolte dagli organismi direttivi e dalle strutture di gestione
- Sintesi dei costi annuali sostenuti per il funzionamento del distretto

- Eventuali scostamenti dalle previsioni
 - Individuazione delle criticità
 - Eventuali proposte di adeguamento delle strutture distrettuali e delle attività di gestione in termini di risorse fisiche, umane e finanziarie
2. *Modifiche delle condizioni esterne rilevanti per l'attuazione del Piano di distretto*
- Descrizione di eventuali eventi esterni nel contesto generale che hanno influenzato positivamente o negativamente l'attività del Distretto e l'attuazione del Piano.
 - Conseguenze di questi mutamenti sull'attuazione del Piano.
3. *Stato di attuazione delle attività e dei progetti programmati nel Piano di Distretto*
- Per ogni progetto o attività attuati nell'ambito del Piano di distretto compilare una scheda così articolata:

Scheda sullo stato di attuazione dei progetti del Piano di Distretto
(da redigere per ogni singolo progetto)

Titolo progetto /attività						
Tipologia progetto/attività	<i>Es. Attività promozionale, ricerca, ecc.</i>					
Soggetto attuatore						
Obiettivi						
Risultati attesi						
Ammontare della spesa totale prevista						
Fonte di finanziamento						
Tempistica prevista per l'intero progetto	Data inizio:			Data fine:		
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL 31.12 ANNO XXXX						
	Previsto		Realizzato		Scostamento dalle previsioni	
Stato di avanzamento progetto <i>(Es. Richiesta di finanziamento, progettazione, in corso di attuazione o realizzazione, concluso, pagato, ecc.)</i>						
Speso in euro	<i>euro</i>	<i>% totale</i>	<i>euro</i>	<i>% totale</i>	<i>Euro</i>	<i>% totale</i>
Attuazione fisica <i>(effettiva realizzazione)</i>	<i>Realizzazioni previste</i>	<i>% totale</i>	<i>Realizzazioni effettive</i>	<i>% totale</i>	<i>Elencare differenze di realizzazioni</i>	
Ricadute sul territorio <i>(al 31.12 anno xxx)</i>	<i>Evidenziare le principali ricadute positive del progetto</i>					
Fattori di criticità	<i>Individuare eventuali fattori di criticità</i>					
Soluzioni delle criticità	<i>Individuare le soluzioni adottate o da adottare per superare le criticità e eventuali necessità di adeguamento del progetto</i>					

4. *Stato di attuazione del Piano e valutazione complessiva dell'attività del distretto*
- Tenendo conto di quanto emerso dall'analisi dei punti precedenti 1, 2 e 3 e delle attività svolte dalle agroteche, enoteche, botteghe, strade del vino e strade dei prodotti

agroalimentari di qualità, esporre un quadro sintetico complessivo delle attività e dello stato di attuazione del Piano, indicando:

- la valutazione complessiva delle attività svolte dal distretto e lo stato di attuazione del Piano nel suo complesso;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano e le ricadute positive sul territorio distrettuale al 31.12 dell'anno in esame;
- le principali criticità rilevate e le soluzioni adottate o da adottare per superarle;
- proposte di eventuali adeguamenti del Piano e dell'organizzazione gestionale del distretto.